AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 6

Destinazione e assegnazione dei magistrati

La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e' disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2020, non più in vigore dal 1 marzo 2020 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Capo	II — Piante organiche flessibili distrettuali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-ruolo-organico-e-disciplina-dell-accesso-in-magistratura/art-6-destinazione-e-assegnazione-dei-magistrati/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it